



AVVISO PUBBLICO Priorità n. 2

Misura n. 2.48 par. 1, lett. a), b), c), d), f), h)
dell'art. 48 del Reg. (UE) n. 508/2014

Investimenti produttivi destinati all'Acquacoltura

lettera a) "Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura"

lettera b) "Diversificazione della produzione dell'acquacoltura e delle specie allevate"

lettera c) "Ammodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell'acquacoltura"

lettera d) "Miglioramenti e ammodernamento connessi alla salute e al benessere degli animali, compreso l'acquisto di attrezzature volte a proteggere gli allevamenti dai predatori selvatici",

lettera f) "Investimenti destinati a migliorare la qualità o ad aggiungere valore ai prodotti dell'acquacoltura"

lettera h) "Diversificazione del reddito delle imprese acquicole tramite lo sviluppo di attività complementari"

PO FEAMP

ITALIA

2014 | 2020



VISTO

- Il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Il Regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla Politica Comune della Pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la Decisione 2004/585/CE del Consiglio;
- Il Regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- La Decisione di Esecuzione n. C(2015) 8452 del 25/11/2015 con cui la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo – FEAMP 2014/2020;
- L'Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di investimento Europei, Fondi SIE, adottato in data 29/10/2014 dalla Commissione Europea;
- La Delibera CIPE 10 del 28 giugno 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi Europei per il periodo di Programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio;
- Il PO FEAMP 2014/2020, elaborato in conformità al disposto dell'art. 17 del Reg. (UE) 508/2014 e approvato della Commissione con Decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 629 del 08/07/2016 che approva l'accordo multiregionale e avvia la programmazione regionale, che tra l'altro individua nel Dirigente del Settore Politiche agricole e della Pesca del Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro il referente per la Regione Liguria dell'AdG del FEAMP 2014-2020 (di seguito RAdG)
- la convenzione tra la Direzione Generale della Pesca e dell'Acquacoltura del MiPAAF l'Autorità di Gestione del Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020 e il Referente dell'Autorità di gestione dell'Organismo Intermedio della Regione Liguria, firmata digitalmente in data 10/11/2016 (PG/2016/266582) dal RAdG;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1330 del 30/12/2016 che approva il "*Manuale delle procedure e dei Controlli – Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Liguria*"
- la nota prot. 12198 del 22/05/2017, con la quale l'Autorità di Gestione del Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020 ha validato il "*Manuale delle procedure e dei Controlli – Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Liguria*" sopra richiamato;

TUTTO QUANTO SOPRA VISTO SI DÀ LUOGO AL PRESENTE AVVISO PUBBLICO:

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Organismo Intermedio	REGIONE LIGURIA
Dipartimento	Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro Settore Politiche Agricole e della Pesca
Indirizzo	Via Fieschi, 15
CAP	16121
Città	GENOVA
URL	www.regione.liguria.it



2) OGGETTO DEL BANDO

Il **Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro**, nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 ed in coerenza con le previsioni contenute nel Programma stesso e nelle singole Disposizioni Attuative di Misura, rende note le modalità e le procedure per la presentazione e l'ammissione delle domande di sostegno a valere sulle risorse previste nella misura n. **2.48, par. 1, lett. a), b), c), d), f), h) dell'art. 48 del Reg. (UE) n. 508/2014**, intesa a promuovere **Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura** ed afferente alla **Priorità n. 2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze**, ed in particolare:

<i>Priorità/Misura</i>	
2.48 par. 1 lett. a), b), c), d), f), h)	Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura

3) DISCIPLINARE PER OGNI MISURA

Per la pratica attuazione del presente Avviso Pubblico si rinvia alle "**Disposizioni Procedurali ed Attuative di Misura**" relative al trattamento delle domande di sostegno per la misura in oggetto, approvate con Deliberazione della Giunta regionale n. 432 del 01/06/2017, così come modificate al punto 8 del presente Avviso pubblico.

4) DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse finanziarie a bando per ciascuna Misura sono le seguenti:

<i>Misura</i>	<i>Dotazione - €</i>
2.48 par. 1 lett. a), b), c), d), f), h)	818.317,94

5) SCADENZA

Il termine di presentazione delle domande di sostegno è fissato dalla pubblicazione del bando su www.agriligurianet.it, e fino al termine ultimo di scadenza fissato al **16 luglio 2018, ore 13,00**.

6) ENTE LIQUIDATORE

L'AdG/Organismo Intermedio eroga il sostegno agli aventi diritto, mediante i servizi messi a disposizione dall'Ufficio incaricato per effettuare i pagamenti.

7) PERIODO DI ELEGGIBILITA' DELLE SPESE

Ai sensi dell'art. 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013 le spese possono essere ammesse a una partecipazione dei fondi SIE se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023. Non sono selezionate per il sostegno del FEAMP le operazioni portate materialmente a termine (o completamente attuate) prima che la domanda di finanziamento sia presentata dal beneficiario all'Amministrazione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.

Per quanto sopra esposto sono ammissibili le spese sostenute da un beneficiario e pagate **dal 1° gennaio 2018** a condizione che al momento della presentazione della domanda l'operazione per la quale si chiede il sostegno non sia portata materialmente a termine (o non sia completamente attuata).



Per operazione non portata materialmente a termine o non completamente attuata si intende un investimento le cui spese non ancora effettuate al momento della presentazione della domanda stessa siano almeno il 10% di quanto previsto complessivamente.

8) DISPOSIZIONI PROCEDURALI ED ATTUATIVE DI MISURA

Le Disposizioni procedurali della Misura 2.48 par. 1 lett. a), b), c), d), f), h) sono modificate come segue:

- **al paragrafo 3 “Area territoriale di attuazione”**, è aggiunto il periodo: *“In particolare dovranno essere esclusi gli investimenti relativi agli allevamenti ittici dalle zone vulnerabili dai nitrati di origine agricola (ZVN), designate ai sensi della Direttiva 91/676/CEE. Salvo diverso motivato avviso della Commissione VIA, il divieto è riferibile solo alla realizzazione di nuovi impianti di acquacoltura, nonché ad interventi su impianti già esistenti, qualora prevedano ulteriori apporti di sostanze azotate di origine animale, tali da indurre un peggioramento dello stato ambientale complessivo delle aree.”*
- **tra le Spese Ammissibili**, è altresì ammissibile l’acquisto di mezzi/attrezzature atti al trasporto dei prodotti ittici connesso alle attività degli impianti per la commercializzazione all’ingrosso quali:
 - spese per la fornitura e la posa in opera di cassoni coibentati e spese strettamente inerenti l’acquisto dei sistemi di refrigeramento delle celle frigorifere per i prodotti ittici - per i quali non si può interrompere la catena del freddo - esclusa la motrice (autoveicolo e autocarro);
 - l’acquisto di un automezzo dotato di coibentazione e gruppo frigorifero, non amovibili dalla motrice.

Limitatamente alla lettera h) sono altresì ammessi i mezzi utilizzati per la somministrazione di “cibo da strada”.